



LEGGE 17 giugno 1994 n.55 (pubblicata il 23 giugno 1994)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE E PENALE

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 giugno 1994.

TITOLO I

DISPOSIZIONI SUL PROCESSO CIVILE

CAPO I

DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

5

Art. 1

(Integrazioni alle norme sulla procedura sommaria documentale)

La procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII paragrafo 154 del Libro II delle Leges Statutae, oltre che agli atti pubblici ed autentici, si applica sulla base dei seguenti documenti:

- cambiali e tratte accettate, scadute, purchè si tratti di azione diretta;
- assegni insoluti, purchè si tratti di azione proposta contro il traente;
- premi assicurativi non pagati alla scadenza;
- contratti di mutuo e fidejussioni;
- parcelle di onorari e spese professionali, liquidate dall'autorità giudiziaria;
- estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute;
- estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie;
- estratti di scritture contabili di enti pubblici e di Aziende di Stato, relativi a prestazioni

sanitarie o ad erogazione di servizi.

In caso di opposizione, presentata ai sensi della succitata disposizione statutaria, si fa luogo alla procedura ordinaria, salvo il ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, a speciali procedure sommarie oggetto di specifica disciplina legislativa.

5

Art. 2

(Disposizioni sulle cause ordinarie)

Alle norme procedurali previste nelle Leges Statutae per le cause civili, sia ordinarie che sommarie, sia di I che di II grado, incluse quelle di competenza del Giudice Conciliatore, fatte salve le norme che disciplinano speciali procedure sommarie, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

- 1.0 - Il Giudice, col decreto che fissa l'udienza per la costituzione delle parti in giudizio, deve rivolgere al convenuto l'invito a costituirsi, significandogli che, in difetto di costituzione, tutte le notifiche successive alla seconda citazione, escluse solamente quelle delle domande nuove e della sentenza, gli saranno validamente eseguite "ad valvas".

- 2.0 - Le istanze di ammissione di mezzi di prova possono essere avanzate dalle parti nel corso di cinque termini così distinti:

- a. due termini probatori, costituiti, ciascuno, da tre giorni utili consecutivi;
- b. due termini reprobatori, costituiti, ciascuno, da tre giorni utili consecutivi;
- c. un termine di controprova, costituito da due giorni utili consecutivi.

- 2.1 - I termini probatori per primi, quelli reprobatori successivamente e, da ultimo, quello di controprova sono aperti, su istanza della parte più diligente, in successione gli uni dopo gli altri, solamente quando siano stati assunti tutti i mezzi di prova richiesti nei termini precedenti oppure essi siano stati rinunciati o ne sia stata dichiarata la decadenza.

- 2.2 - I termini sono comuni alle parti e decorrono pertanto dalla data dell'ultima notifica del decreto di apertura.

- 2.3 - Nel termine di controprova possono essere richiesti solamente quei mezzi di prova che tendono a contrastare mezzi di prova già assunti nel corso dei termini precedenti.

- 2.4 - Il termine di controprova non può essere aperto ove non siano stati esperiti mezzi di prova nei termini reprobatori.

- 2.5 - I termini probatori possono essere unilateralmente rinunciati dalla parte attrice, quelli reprobatori unicamente dalla parte convenuta, mentre il termine di controprova può essere rinunciato solamente con la concorde volontà di tutte le parti in causa.

- 2.6 - I termini di prova a disposizione della parte non costituitasi in causa non possono essere rinunciati dalla parte costituitasi in causa; le notifiche alla parte non costituita o non piu' assistita da difensore, successive alla seconda notifica della citazione, possono tuttavia essere eseguite ad valvas, previo avvertimento in tal senso da parte del Giudice, da farsi mediante apposito decreto notificato domi.
- 2.7 - Tutte le parti costituite in causa hanno comunque facoltà di richiedere l'ammissione di mezzi di prova nel corso di tutti i termini che siano stati aperti.
- 2.8 - Le istanze di ammissione dei mezzi di prova debbono essere notificate alla controparte e su di esse il Giudice decide con decreto entro 10 giorni correnti, ammettendo in via provvisoria i documenti prodotti e fissando entro i due mesi successivi apposita udienza, anche straordinaria, per l'assunzione degli altri mezzi di prova che non siano palesemente inammissibili, improponibili o ininfluenti, intendendosi sempre riservato alla sentenza definitiva ogni giudizio sulle effettive ammissibilità, proponibilità ed influenza dei mezzi di prova ammessi.
- 2.9 - Ciascun termine continua a decorrere e non rimane sospeso durante il periodo di tempo necessario all'assunzione dei mezzi di prova.
- 3.0 - Chiunque sia stato citato a comparire in qualità di testimone dinanzi all'autorità giudiziaria ha il dovere di presentarsi all'udienza fissata per la sua escussione.
- 3.1 - Qualora il teste non si presenti all'udienza fissata per la sua escussione, il Giudice provvede d'ufficio a fissare entro i due mesi successivi altra udienza per la sua escussione; ove il teste non si presenti alla nuova udienza così fissata senza alcun giustificato motivo, il Giudice, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può disporre, su istanza di parte, l'immediata traduzione dinanzi all'autorità giudiziaria a mezzo della Forza Pubblica.
- 4.0 - Qualora venga disposta una perizia il Giudice, col decreto di nomina, assegna al perito un congruo termine per il deposito in atti della perizia; se nel termine indicato il perito non vi provvede, e salvo eventuali proroghe per comprovati impedimenti o per particolari esigenze di carattere tecnico, il Giudice decreta la sua sostituzione.
- 4.1 - Anche a parziale modifica di quanto stabilito nella Rubrica II, paragrafo 169, del Libro II delle Leges Statutae, la verifica dell'autenticità delle firme e dei manoscritti in genere è fatta a mezzo di apposita perizia di cui debbono essere incaricati uno o piu' periti calligrafi.
- 5.0 - Il termine ad allegare, che è aperto su istanza della parte piu' diligente, è di 60 giorni correnti.
- 5.1 - Scaduto il termine concesso alle parti per le allegazioni in diritto, la Cancelleria provvede entro i 10 giorni successivi a trasmettere il fascicolo al Giudice, che, d'ufficio, fissa l'udienza per l'irrotulazione della causa.
- 5.2 - L'irrotulazione deve essere eseguita in presenza del Giudice, che trattiene quindi il fascicolo di causa per la decisione.
- 5.3 - Il Giudice deve pronunciare la sentenza entro i cinque mesi successivi all'irrotulazione.
- 5.4 - La Cancelleria annota sul ruolo generale gli estremi della causa e la data dell'irrotulazione.

- 5.5 - Il ritardo del Giudice, che non abbia emesso la sentenza nel termine indicato e non si sia avvalso della facoltà prevista dalla Rubrica VI, Libro II, paragrafo 128, delle Leges Statutae e dell'art. 2, n.4, di cui alla Legge 5 giugno 1923 n.13, è assoggettato alla disciplina dettata dalla Legge 28 ottobre 1992, n.83.

- 6.0 - Tutti i decreti emessi dal Giudice in corso di causa sono notificati d'ufficio.

- 6.1 - Il Cursore deve eseguire le notifiche, pena l'applicazione a suo carico delle

sanzioni disciplinari, in termini brevi che comunque saranno fissati dal Magistrato Dirigente con propria disposizione.

- 7.0 - Il termine per l'assunzione dei mezzi di prova, di cui al punto 2.8 del presente articolo, è raddoppiato nel caso che la notifica del relativo decreto debba essere effettuata all'estero.

- 8.0 - Le parti costitutesi in causa si intendono elettivamente domiciliate, agli effetti procedurali, presso lo studio del loro avvocato e quindi tutti gli atti del processo, incluse le sentenze, possono essere validamente notificati presso tale domicilio, con gli stessi effetti della notifica eseguita personalmente alla parte.

- 9.0 - Il Giudice può demandare all'Uditore l'espletamento di funzioni istruttorie.

- 10.0 - Le udienze per la costituzione delle parti e per la redazione delle comparse si svolgono nell'orario d'ufficio.

Il Giudice Dirigente può con proprio decreto regolamentare tale orario.

- 11.0 - Tutti i termini posti per il compimento di atti, sia dei Giudici che delle parti o dei loro avvocati, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in Cancelleria, ove vengano a scadenza in giorni feriali o in periodi di ferie giudiziarie, sono prorogati al giorno giuridico immediatamente successivo alla scadenza.

- 11.1 - Tuttavia, nel caso che un processo presenti caratteri di urgenza, il Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che il processo prosegua anche durante i periodi di ferie giudiziarie, fissando all'uopo, con proprio decreto da notificarsi alle parti, apposite udienze straordinarie.

- 12.0 - Nel computo del termine per la perenzione d'istanza, che inizia a decorrere dal primo giorno giuridico successivo all'udienza di contestazione della lite, non si calcolano:

- i giorni giuridici del termine statutario per rispondere ed eccepire;

- i giorni giuridici intercorsi fra le istanze di notifica e l'esecuzione delle notifiche di

provvedimenti del Giudice o di atti di parte;

- i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di ammissione di mezzi di prova e la loro effettiva assunzione, rinuncia o dichiarazione di decadenza;

- i giorni giuridici occorsi per la definizione di eccezioni non riservate o di questioni

pregiudiziali, a decorrere dalla prima udienza successiva alla data in cui l'eccezione o la questione è stata sollevata;

- i giorni giuridici occorsi per la definizione dell'appello interposto avverso una sentenza, o altro provvedimento, emessi in corso di causa, a decorrere dalla prima udienza successiva all'interposizione d'appello;

- i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di sospensione della causa e quello di revoca della sospensione stessa.

- 12.1 - La perenzione può essere rilevata dal Giudice solamente su istanza di parte.

- 13.0 - In tutti gli atti per i quali è prevista la presenza del Cancelliere, in caso di sua assenza o impedimento, questi può delegare le proprie funzioni ad altra persona idonea ad espletarle.

- 13.1 - Nelle udienze per l'espletamento di prove testimoniali, di giudiziali contraddittori fra le parti in causa, di sopralluoghi, di tentativi di conciliazione, sia nelle separazioni fra coniugi che nelle cause di sfratto e nelle cause di competenza del Giudice

Conciliatore, il Giudice può comunque affidare le funzioni di Cancelliere ad altra persona idonea, che assume la qualifica di attuario.

- 14.0 - Nel rispetto dei limiti imposti per il pignoramento, il Giudice, su espressa e motivata istanza di parte, può disporre il sequestro conservativo di beni mobili, spettanti al debitore, a rischio e pericolo della parte istante.

- 14.1 - Il Giudice, ove non sia possibile il sequestro, può altresì autorizzare, sempre dietro espressa e motivata istanza di parte ed a rischio e pericolo della parte istante, la diffida ad alienare beni immobili o comunque diritti relativi a beni immobili.

- 14.2 - Il Giudice può, secondo le circostanze, imporre al sequestrante l'obbligo di dare cauzione in somma determinata a garanzia dei danni, per il caso in cui il sequestro dovesse essere dichiarato ingiusto.

- 14.3 - Il sequestro è nullo di pieno diritto, se il creditore non introduce la causa entro il termine perentorio dei tre giorni giuridici successivi all'esecuzione del sequestro.

Art. 3

(Disposizioni sull'appello)

L'atto introduttivo del giudizio d'appello nelle cause civili è indirizzato al Commissario della Legge, quando sia appellata una sentenza o altro provvedimento del Giudice Conciliatore, e al Giudice delle Appellazioni Civili, quando sia appellata una sentenza o altro provvedimento del Commissario della Legge.

La fase istruttoria del processo d'appello avverso sentenze o altri provvedimenti emessi in primo grado dal Commissario della Legge, anche nella sua veste di Magistrato del Lavoro, è affidata ad un Commissario della Legge diverso da quello che ha emesso la sentenza o il provvedimento impugnato; è però in facoltà del Giudice delle Appellazioni Civili seguire personalmente in tutto o in parte la fase istruttoria e dettare eventualmente istruzioni in proposito anche all'inizio del processo d'appello; sono comunque rimesse al Giudice delle Appellazioni Civili la decisione di questioni emerse nel corso dell'istruttoria e l'assunzione di mezzi di prova quando ne faccia richiesta una delle parti in causa.

Il Commissario della Legge, quale Giudice Istruttore del giudizio di secondo grado, fissa con proprio decreto l'udienza di comparizione e tutti gli atti processuali conseguenti.

L'eventuale giudizio sulla inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità dell'appello e la decisione sulle richieste di provvedimenti cautelari o d'urgenza, che non possono essere demandati al definitivo, sono pronunciati dal Giudice delle Appellazioni, al quale il Giudice Istruttore deve trasmettere il fascicolo.

La fase istruttoria del processo d'appello avverso sentenze o altri provvedimenti del Giudice Conciliatore è affidata direttamente al Commissario della Legge.

5

Art. 4

(Disposizioni sulle notifiche manuali)

L'art. 2, secondo comma, della Legge 17 maggio 1984 n.49, è abrogato e sostituito

dalle seguenti disposizioni:

"L' Ufficio Cursorile procede alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili:

1. copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
2. copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
3. copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
4. copia delle sentenze di qualsiasi grado;
5. copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma."

5

Art. 5

(Disposizioni sulle notifiche postali)

L'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 17 Maggio 1984 n.49, è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

"L'Ufficio Cursorile effettua a mezzo del servizio postale la notifica degli atti delle procedure di mano regia.

Trascorsi 15 giorni di giacenza presso l'ufficio postale, l'ufficio stesso restituisce il plico raccomandato all'Ufficio Cursorile che provvede alla notifica a mano al domicilio del destinatario.

La notifica va rinnovata in caso di assenza o di impedimento del destinatario.

La notifica si intende effettuata nel caso di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto."

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL GIUDICE CONCILIATORE

5

Art. 6

(Funzioni)

Sono funzioni del Giudice Conciliatore:

1. in sede non contenziosa, adoperarsi per conciliare le controversie civili di qualunque natura e valore, eccettuate le questioni di stato, quelle relative alla capacità delle persone e ogni altra controversia relativa a diritti indisponibili;
2. in sede contenziosa, conoscere e giudicare le controversie rientranti nella sua competenza, dopo averne comunque tentato la conciliazione.

5

Art. 7

(Conciliazione)

In sede non contenziosa, il Giudice Conciliatore interviene, su istanza scritta di una delle parti, convocando personalmente le parti stesse per apposita udienza nella quale esperire il tentativo di conciliazione.

In sede contenziosa, il Giudice Conciliatore, ricevuta la citazione, fissa comunque udienza per il tentativo di conciliazione; ove il convenuto non si sia costituito e sia necessario procedere alla seconda citazione, il tentativo di conciliazione deve essere effettuato solamente se l'attore ne faccia espressa richiesta.

In ogni fase del giudizio dinanzi al Giudice Conciliatore ciascuna parte può comunque chiedere la fissazione di apposita udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

In sede non contenziosa, il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti o dai loro rappresentanti o avvocati, dal Giudice e dal Cancelliere o dall'attuario, costituisce titolo esecutivo, se la controversia rientra nei limiti di competenza del Giudice Conciliatore in

sede contenziosa.

In ogni altro caso il processo verbale di conciliazione ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

5

Art. 8

(Competenza)

In sede contenziosa il Giudice Conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a L.25.000.000=.

Il Giudice Conciliatore non è tuttavia competente a conoscere e giudicare e deve quindi dichiarare la propria incompetenza nei seguenti casi:

1. se il titolo su cui è basata l'azione venga impugnato come nullo per vizi intrinseci o per mancanza di forme estrinseche;
2. se la parte neghi o dichiari di non conoscere la scrittura, o la sottoscrizione, od impugna formalmente il documento come falso; in questo caso il Giudice sottoscrive il documento, e lo trasmette al Commissario della Legge;
3. se la somma richiesta sia parte o residuo di una obbligazione eccedente a L.25.000.000= e nasca disputa sull'intera obbligazione;
4. se i capi di domanda dipendano dallo stesso titolo e complessivamente importino una somma superiore a L.25.000.000=;
5. se la causa riguarda una controversia individuale o collettiva di lavoro subordinato o privato;
6. se la causa è relativa allo stato o alla capacità delle persone o è comunque di valore indeterminabile;
7. se la causa è attribuita dalla legge alla competenza di altro Giudice.

Le cause rientranti nella competenza del Giudice Conciliatore non possono essere proposte avanti il Commissario della Legge, sotto pena di nullità per mancanza di competenza; la stessa sanzione di nullità colpisce le cause rientranti nella competenza del Commissario della Legge che siano proposte avanti il Giudice Conciliatore.

L'incompetenza per materia o per valore del Giudice Conciliatore o del Commissario della Legge può essere eccepita dalle parti in limine litis e deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni momento del giudizio di primo grado.

5

Art. 9

(Determinazione della competenza per valore)

Il valore della causa è determinato dalla somma richiesta o dal valore dichiarato nella domanda dell'attore.

Se l'attore propone piu' domande che derivano da cause o titoli di estinti, ogni domanda, ai fini della determinazione del valore, deve essere separatamente considerata; quando tutte dipendono da un medesimo titolo o causa, il valore si desumerà dal totale delle domande riunite.

Per determinare il valore delle cause non si computano i frutti, i danni ed interessi che si producono in pendenza del giudizio.

5

Art. 10

(Questioni sulla competenza)

Ove sorgano questioni sulla competenza per materia o per valore del Giudice Conciliatore, sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio, il Giudice Conciliatore, dopo aver brevemente istruito la questione ed assegnato alle parti un termine per allegare in diritto non inferiore a 10 giorni, trasmette il fascicolo al Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale che provvede ad assegnarlo per la decisione ad uno dei Commissari della Legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, primo comma, della Legge 28 Ottobre 1992 n.83; il Commissario della Legge decide inappellabilmente la questione con sentenza da emettersi entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del fascicolo.

Le questioni sulla competenza per materia o per valore del Commissario della Legge, sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio, sono decise inappellabilmente dallo stesso Commissario della Legge adito nei modi, nei termini e nelle forme stabiliti nel comma che precede per le questioni relative alla competenza del Giudice Conciliatore, in quanto

applicabili.

5

Art. 11

(Connessione, accessorietà e pregiudizialità di cause e domande riconvenzionali)

Se una causa di competenza del Conciliatore si trovi in rapporto di connessione, di accessorietà o di pregiudizialità con altra causa già pendente, deve essere rimessa, a richiesta di parte, o d'ufficio, al Giudice della causa principale.

La connessione, l'accessorietà e la pregiudizialità, non possono essere eccepite dalle parti, nè rilevate d'ufficio, dopo l'apertura o la rinuncia del primo termine reprobatorio.

La rimessione non può essere ordinata quando nella causa principale o preventivamente proposta sia stato aperto o rinunciato il primo termine reprobatorio.

Il Conciliatore conosce e giudica, contemporaneamente alla domanda principale della istanza in riconvenzione, purchè questa rientri nei limiti della sua competenza.

5

Art. 12

(Rappresentanza e assistenza in giudizio)

In sede non contenziosa le parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti muniti di procura speciale autenticata o farsi rappresentare da Avvocati.

In sede contenziosa le parti debbono farsi assistere da un Avvocato o da un praticante procuratore, munito dei requisiti previsti dalle norme sull'Ordinamento della Professione di Avvocato e Notaio.

5

Art. 13

(Appello)

Contro le sentenze emesse in primo grado dal Giudice Conciliatore è ammesso appello al Commissario della Legge.

Il giudizio d'appello è disciplinato negli stessi modi delineati dalla presente legge per il giudizio di primo grado dinanzi al Commissario della Legge.

CAPO III

DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

5

Art. 14

(Termine per l'insinuazione dei crediti)

Il termine per il deposito in Cancelleria delle insinuazioni dei crediti nella massa passiva delle procedure concorsuali, di cui agli artt. 4 e 11 della Legge 15 Novembre 1917 n.17, è elevato a 90 giorni.

Il Commissario della Legge, in considerazione del numero rilevante dei creditori, della loro lontananza dal territorio della Repubblica o della mancanza o irregolarità delle scritture contabili del debitore, può stabilire con decreto motivato, su istanza del curatore o procuratore o di uno o più creditori, che il termine sia congruamente prorogato.

CAPO IV

DELL'ESECUZIONE

5

Art. 15

(Competenza)

Giudice dell'Esecuzione è lo stesso organo giudiziario che ha emesso la sentenza di primo grado.

Sezione 1[^]

Dell'esecuzione reale

41;15

Art. 16

(Mezzi dell'esecuzione reale)

L'esecuzione si attua a mezzo del pignoramento di beni mobili ed immobili e di diritti patrimoniali del debitore.

41;15

Art. 17

(Impignorabilità)

Non possono essere pignorati:

1. gli strumenti strettamente necessari all'esercizio dell'arte o professione del debitore;
2. gli attrezzi assolutamente necessari all'agricoltura;
3. letti necessari, e le vesti di necessario uso del debitore e della sua famiglia;
4. gli assegni ed i crediti alimentari;
5. le armi e le divise militari delle persone iscritte alla milizia ed agli altri corpi militari della Repubblica;
6. ogni altro bene di cui la legge sancisca espressamente l'impignorabilità.

41;15

Art. 18

(Autorizzazione del pignoramento)

Trascorso il termine di 3 giorni dalla notifica del precetto, il Giudice, su istanza di parte, autorizza il pignoramento, affidando all'Ufficio Cursorile l'esecuzione dello stesso, la nomina del Custode e una prima stima dei beni oggetto del pignoramento; il Giudice tuttavia può provvedere direttamente alla nomina del custode affidando a quest'ultimo la stima dei beni da pignorare.

Il decreto di autorizzazione è notificato al detentore dei beni da pignorare, contestualmente all'esecuzione del pignoramento.

Le eventuali spese di asporto e custodia dei beni oggetto di pignoramento sono a carico del debitore esecutato ma devono essere anticipate dal creditore procedente.

41;15

Art. 19

(Opposizioni)

Le opposizioni in fase esecutiva non sospendono il processo di esecuzione.

Tuttavia, in caso di opposizione, il Giudice, sentite le parti, può sospendere il processo imponendo se del caso una cauzione.

Il processo è riassunto su istanza del creditore procedente ad avvenuta definizione della opposizione.

41;15

Art. 20

(Termini per l'esecuzione del pignoramento)

Il Cursore provvede ad eseguire il pignoramento entro i 10 giorni successivi alla data del decreto di autorizzazione o entro il piu' breve termine stabilito dal Giudice.

Qualora il Cursore non possa ottemperare alla esecuzione del pignoramento nel termine indicato, il Giudice, su istanza dello stesso Cursore, può concedere una proroga per comprovati motivi.

41;15

Art. 21

(Esecuzione del pignoramento)

Il pignoramento è eseguito dal Cursore il quale redige apposito processo verbale.

Il Cursore nell'esecuzione del pignoramento può richiedere l'assistenza della Forza Pubblica qualora ciò si renda necessario per eseguire accessi o ispezioni o per vincere la resistenza di persone.

Nel processo verbale viene indicata anche la valutazione di stima sommaria fatta contestualmente dallo stesso Cursore o dal Custode.

Il Cursore rende noto al debitore che il Giudice gli assegnerà il termine a riluere per liberare i beni, previo pagamento del debito e delle spese da effettuarsi nella Cancelleria del Tribunale.

Il processo verbale è sottoscritto in calce da tutti i presenti.

41;15

Art. 22

(Deposito di valori)

Eseguito il pignoramento il Cursore provvede a consegnare al Cancelliere del Tribunale il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi rinvenuti, asportati all'atto del pignoramento.

Il denaro deve essere depositato dal Cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari

mentre per la custodia dei titoli e degli oggetti preziosi il Giudice disporrà con suo decreto.

41;15

Art. 23

(Termine a riluere)

Dopo l'esecuzione del pignoramento, il Giudice, su istanza della parte piu' diligente, assegna al debitore il termine a riluere , che è stabilito in 10 giorni correnti, per la liberazione di beni mobili, e in 30 giorni correnti, per la liberazione di beni immobili.

41;15

Art. 24

(Termine per l'opposizione alla stima)

Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine a riluere il debitore può fare

opposizione alla stima fatta dal Cursore o dal Custode.

Analoga opposizione può essere fatta entro lo stesso termine dal creditore precedente.

Contestualmente all'opposizione le parti devono indicare il nome del perito di cui eventualmente intendono avvalersi, il quale ha 3 giorni di tempo, a pena di decadenza, per accettare la nomina presentandosi in Cancelleria.

41;15

Art. 25

(Decisione sull'opposizione alla stima)

Sull'opposizione il Giudice nei 5 giorni successivi assegna ad entrambe le parti un termine perentorio di 10 giorni per presentare in atti la propria stima dei beni.

Autorizza inoltre le parti ed i loro periti a prendere visione dei beni nel luogo della loro custodia.

Copia del decreto viene notificato d'ufficio al Custode ed alle parti in causa.

Decorso il termine concesso ad entrambe le parti ai sensi dell'articolo precedente, entro 5 giorni il Giudice, previa eventuale consultazione di un proprio perito, decide con decreto non soggetto ad impugnazione il valore dei beni pignorati e stabilisce il prezzo di vendita nonchè il giorno, l'ora, il luogo ed ogni altra modalità della vendita medesima.

41;15

Art. 26

(Vendita dei beni pignorati)

Qualora nel termine indicato all'art. 24 non vi sia stata opposizione, ovvero sia intervenuta decisione sul valore dei beni pignorati ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 25, ultimo comma, il Giudice, su istanza del creditore procedente, emette decreto di vendita dei beni pignorati al prezzo di stima fatto dal Custode o, eventualmente, a quello risultante dalla decisione adottata sull'opposizione alla stima, determinando le modalità della vendita medesima.

La vendita di beni immobili deve comunque essere fatta a mezzo di pubblica asta col sistema delle tre candele.

La vendita di beni mobili è fatta preferibilmente a mezzo di asta pubblica, ma anche con sistemi diversi da quello delle tre candele.

Tuttavia, nel decreto di vendita, il Giudice, dandone adeguata motivazione, può anche stabilire che la vendita di beni mobili avvenga con mezzi diversi da quello dell'asta pubblica; in tal caso il decreto deve determinare esattamente le condizioni e le modalità della vendita.

In ogni caso il decreto viene notificato d'ufficio al Custode, al creditore procedente e al debitore e portato a conoscenza dei terzi nei modi consueti.

La Cancelleria, entro i 15 giorni successivi all'emissione del decreto di vendita, redige e provvede a far affiggere in tutti i Castelli ed eventualmente anche nei limitrofi Comuni italiani, pubblico manifesto dal quale risultino chiaramente la data, l'ora ed il luogo in cui la vendita sarà effettuata, il tipo, la qualità e la quantità dei beni da vendere ed ogni altra

condizione o modalità risultante dal decreto di vendita.

Ove sia stato disposto nel decreto di vendita, la Cancelleria provvede a far pubblicare su uno o più giornali apposito annuncio nel quale debbono essere chiaramente indicati gli elementi di cui al comma precedente.

Dopo la conclusione delle operazioni di ciascuna vendita, il creditore procedente può rilevare, al prezzo di stima, tutti o parte dei beni che siano rimasti invenduti, depositando in Cancelleria la somma necessaria per il pagamento.

Nelle cause di competenza del Giudice Conciliatore, qualora i beni pignorati siano di modico valore il Giudice può, sentita la parte escussa, disporre direttamente l'assegnazione dei beni al creditore, senza l'obbligo di previo esperimento di procedure di vendita dei beni medesimi.

41;15

Art. 27

(Esecuzioni a seguito di procedure di mano regia)

Le norme della presente sezione trovano applicazione anche qualora l'esecuzione reale avvenga per la riscossione di crediti di cui alla Legge 30 Agosto 1873.

Sezione II

Dell'esecuzione forzata di obblighi

42;15

Art. 28

(Esecuzione di obblighi)

All'esecuzione di obblighi consistenti nel compiere o nel non compiere determinati atti giuridici, salvo quanto previsto nelle norme che seguono, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'esecuzione mobiliare o immobiliare.

Il precetto deve indicare chiaramente l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ed il termine entro il quale esso deve essere eseguito.

Trascorso il termine assegnato nel precetto senza che il precettato abbia provveduto ad adempiere l'obbligo, il Giudice, su istanza di parte, stabilisce, con decreto, tempo, luogo,

mezzi ed ogni altra modalità dell'esecuzione.

Su istanza di parte, il Cursore ed eventualmente la persona incaricata dal Giudice

provvedono materialmente all'esecuzione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al

comma precedente, facendo risultare lo svolgimento delle operazioni da apposito processo

verbale.

In caso di necessità, ove occorra per dar corso all'esecuzione, il Curatore o la persona

incaricata dal Giudice possono richiedere l'assistenza della Forza Pubblica.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE

Art. 29

(Ferie giudiziarie e computo dei termini)

I processi penali osservano un periodo di ferie giudiziarie, che è fissato nei mesi di Luglio e Agosto di ciascun anno, durante il quale il decorso dei termini processuali è sospeso.

Tutti i termini posti per il compimento di atti, sia dei Giudici che delle parti o dei loro Avvocati, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in Cancelleria, ove vengano a scadenza in periodo di ferie giudiziarie, sono quindi prorogati al primo giorno successivo alla conclusione delle ferie.

Tuttavia nel caso che un processo presenti caratteri di urgenza e in ogni caso quando si tratti di decidere sulla libertà provvisoria, il Giudice dispone che il processo prosegua anche durante il periodo di ferie giudiziarie.

I termini di prescrizione del reato rimangono comunque sempre sospesi durante le ferie giudiziarie.

Art. 30

La lettera b dell'art. 229 comma 1 del Codice di Procedura Penale, quale riformato dell'art. 21 della Legge 2 Febbraio 1994 n.9, è abrogato.

Sono validi gli atti frattanto compiuti in difformità della lettera b richiamata nel precedente comma, durante il periodo di vigenza della Legge 2 Febbraio 1994 n.9.

TITOLO III

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 31

(Entrata in vigore delle disposizioni sul processo civile)

Le norme contenute nel Titolo I della presente legge entrano in vigore il 191994 e si applicano:

- a. a tutte le cause civili il cui atto introduttivo sia depositato in Cancelleria a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b. a tutte le procedure concorsuali nelle quali non sia stato ancora emesso il decreto che

assegna ai creditori il termine per il deposito delle insinuazioni;

c. a tutte le procedure di esecuzione che siano iniziate a decorrere da tale data.

Con decorrenza dall'entrata in vigore di cui al comma precedente si applicano tuttavia anche alle cause pendenti già assoggettate alla Legge del 19 Gennaio 1989 n.5, con effetto sul loro prosieguo, le seguenti disposizioni:

- art. 2, principio, e successivi punti 1.0, 2.0, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.1, 13.0, 13.1, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2, punti 12.0, 12.1, con decorrenza dall'entrata in vigore di cui al primo comma, si applicano a tutte le cause pendenti, per le quali non sia stata pronunciata sentenza che dichiara la perenzione di istanza.

Art. 32

(Entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale)

Le disposizioni contenute nel Titolo II, ad eccezione dell'art. 30 che entra in vigore immediatamente, entrano in vigore il 19/1/1994 e si applicano a tutti i processi penali iscritti a repertorio dopo tale data e, con effetto sul loro prosieguo, a quelli che a tale data sono pendenti.

Art. 33

(Abrogazioni)

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme che si trovino in contrasto con essa, fra le quali, in particolare:

- la Legge 10 Dicembre 1884;
- gli artt. 11 e 12 della Legge 30 Dicembre 1884;
- la Legge 6 Luglio 1984 n.64;
- la Legge 19 Gennaio 1989 n.5;
- la Legge 30 Ottobre 1989 n.110.

Rimangono pertanto in vigore tutte le norme processuali non contrastanti con la

presente legge, sia quelle di fonte legislativa che consuetudinaria, nonchè quelle di diritto comune.

Le disposizioni della Legge 19 Gennaio 1989, n. 5, se non sostituite dalle disposizioni della presente legge ai sensi di quanto previsto nel secondo e terzo comma dell'art. 31, continueranno tuttavia a rimanere in vigore per tutte le cause già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione e per tutta la durata del grado o della fase di giudizio in corso.

Data dalla Nostra Residenza, addì 17 giugno 1994/1693 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Fausto Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

(Antonio L. Volpinari)